

Legge regionale 04 marzo 2022 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all'acquacoltura.

Art. 5

(Esercizio delle attività di ricezione e ospitalità in acquacoltura)

- 1.** Rientrano nelle attività connesse all'acquacoltura le attività di ricezione e ospitalità esercitate dall'imprenditore ittico nei limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività di acquacoltura che deve comunque rimanere principale.
- 2.** Il carattere di principalità dell'attività di acquacoltura rispetto a quella di ricezione e ospitalità si intende realizzato quando, in queste ultime, vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'attività di acquacoltura e il tempo-lavoro impiegato nell'attività di acquacoltura è superiore a quello impiegato nella ricezione e ospitalità.
- 3.** Rientrano nell'attività di ricezione e ospitalità l'organizzazione di attività escursionistiche con mezzi nautici e il nolo di mezzi nautici. In tali casi trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 5.